



Regione Umbria

Giunta Regionale

segretario@umbria.confartigianato.it

Prot. 90984 24/06/2015

Coldiretti umbria
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura umbria
perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it

Cia umbria
ciaumbria@legalmail.it

Oggetto: Comune di Città di Castello. Chiarimenti sull'applicazione della l.r. 1/2015 e del r.r. 2/2015.

Si riscontra la nota con la quale è stato chiesto un parere in merito all'applicazione di alcune disposizioni delle normative in oggetto.

- Articolo 124, l.r. 1/2015

L'articolo 124, comma 1, let. a) consente di realizzare mediante SCIA gli interventi subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 119, nel caso in cui gli stessi interventi siano previsti e disciplinati da piani attuativi approvati e convenzionati.

L'installazione di celle per l'essiccazione del tabacco sono da annoverare tra gli interventi di nuova costruzione, sottoposti a permesso di costruire ai sensi della disposizione sopra richiamata.

La realizzazione di un pergolato con caratteristiche diverse da quelle indicate all'articolo 21, comma 3, lettera l) del r.r. 2/2015, è da considerare nuova costruzione e soggetta a permesso di costruire.

La realizzazione di extraspessori murari previsti all'articolo 17, comma 3, lettera a) del r.r. 2/2015, non costituisce superficie utile coperta per cui rientra tra le opere di manutenzione straordinaria ed è soggetta a comunicazione se non interessa le parti strutturali degli edifici (cappotto esterno alla struttura), o a SCIA nel caso che interessa le strutture dell'edificio.

- Articolo 123, comma 2 e articoli 125, comma 1 l.r. 1/2015

Alle istanze di permesso di costruire e di SCIA i pareri previsti agli articoli 128 (adempimenti in materia di assetto idraulico) o 129 (scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura) sono presentati in allegato all'istanza ovvero può esserne richiesta l'acquisizione da parte del SUAPE comunale agli organi competenti, come previsto nella modulistica approvata con DGR 304 del 16/03/2015.



Regione Umbria

Giunta Regionale

- Articolo 7, comma 1, let. b) (Interventi di manutenzione straordinaria) e articolo 118, comma 2, lettera a) l.r. 1/2015

Gli interventi di manutenzione straordinaria possono comportare anche il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari e sono soggette a comunicazione di inizio lavori qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio.

E' chiaro che le opere interne come definite all'articolo 7, comma 1, lettera g) della l.r. 1/2015, sono quelle da realizzare all'interno delle singole unità immobiliari.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, anche se comportano incremento delle unità immobiliari, sono esonerati dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera g), come sono altresì esonerati gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali ancorché comportanti incremento delle unità immobiliari (articolo 133, comma 1, lettera b).

- Articolo 137, comma 5 l.r. 1/2015

La sanzione per la mancata presentazione della documentazione ai fini dell'agibilità ai sensi dell'articolo 137, comma 2 e della dichiarazione di agibilità ai sensi dell'articolo 137, comma 3, si applica nei casi in cui l'agibilità stessa è acquisita dalla data di entrata in vigore della l.r. 18/2/2004, n. 1.

- Articolo 91, l.r. 1/2015

La delocalizzazione in deroga al posizionamento rispetto all'edificio residenziale "più vicino" è consentita ai sensi dell'articolo 91, comma 12, purché riguardi edifici della stessa proprietà fondiaria.

- Art. 21 r.r. 2/2015

La realizzazione di impianti sportivi di cui all'articolo 21, comma 3, lettera o) del r.r. 2/2015, qualora comportino la realizzazione di muri di sostegno per il contenimento di sbancamenti o riporti e quindi non strettamente funzionale alla tipologia dell'impianto sportivo (es.: strutture murarie delle piscine), sono a tutti gli effetti nuove costruzioni che rientrano nella disciplina della SCIA per il combinato disposto dell'articolo 124, comma 1, lettera c) della l.r. 1/2015 e articolo 21, comma 4, lettera f) del r.r. 2/2015.

Le piscine prefabbricate appoggiate sul terreno o parzialmente interrate sono ricomprese nella tipologia di impianti sportivi di cui all'articolo 21, comma 3, lettera o) e quindi considerate opere pertinenziali libere ai sensi dell'articolo 118, comma 1, lettera d).

- Articolo 21 r.r. 2/2015

Gli edifici "principali" di cui all'articolo 21, comma 1 del r.r. 2/2015 sono quelli a destinazione residenziale, produttiva o per servizi.

La realizzazione di opere pertinenziali per impianti sportivi ricreativi all'aperto di cui all'articolo 21, comma 3, lettera o) e di opere pertinenziali di cui all'articolo 21, comma



Regione Umbria

Giunta Regionale

4, lettera b) è consentita esclusivamente per gli edifici residenziali, per attività agrituristiche e servizi con la esclusione pertanto degli edifici per attività produttive.

- Recinzioni

Per le recinzioni di rimanda alla nota di chiarimenti trasmessa con protocollo n. 67738 del 11/05/2015.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Angelo Pistelli